



COMUNE DI EMPOLI

IL SINDACO

ORDINANZA N. 482 **DEL 14/09/2022**

OGGETTO: ISTITUZIONE DIVIETO DI CACCIA AI SENSI DELL'ART. 33 L.R. N. 3 DEL 12/01/1994

Vista la legge n. 157 del 11.02.1992 e successive modifiche, recante “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”.

Vista la Legge Regionale 12 gennaio 1994, n. 3 di recepimento della Legge 11 febbraio 1992 n. 157, “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” ed in particolare l'art. 33 comma 8.

Preso atto che nel Piano Faunistico Venatorio della Regione Toscana non sono previsti specifici divieti di caccia nell'area di Villanova così come individuata nella allegata planimetria (All. 1).

Accertato che il territorio considerato è caratterizzato dalla presenza di nuclei abitati, strade e sentieri pubblici e che tale territorio è abitualmente frequentato da persone anche non residenti a scopo ludico – creativo.

Viste le richieste presentate da numerosi cittadini ivi residenti con cui si chiede all'Amministrazione Comunale di tutelare la sicurezza degli abitanti della zona e di provvedere ad emettere disposizioni per il divieto di caccia.

Considerato che le distanze della zona di caccia dagli immobili e dalle strade può costituire, per le ragioni espresse, grave disagio alla cittadinanza residente e pericolo per la pubblica incolumità e che pertanto si ritiene opportuno, per ragioni di pubblica sicurezza, inibire la caccia, nelle aree suddette ove è diffusa la presenza di residenze e di persone.

Visto l'art. 54 del D. Lgs. 267/2000.

Richiamate le precedenti ordinanze, rispettivamente n. 144 del 19/12/2018, n. 93 del 14/09/2020 e n. 306 del 06/09/2021, con cui si ordinava il divieto di esercizio dell'attività venatoria ai sensi dell'art. 33 comma 8 L.R. 3/94, dall'entrata in vigore di ciascuno dei citati provvedimenti, e per l'intera durata delle relative stagioni venatorie, nell'area del territorio comunale posta in località Villanova come meglio individuata nella planimetria allegata a ciascuna ordinanza.

Ritenuto che permane la necessità di tutelare le esigenze di sicurezza dei cittadini.

ORDINA

IL DIVIETO DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' VENATORIA, dall'entrata in vigore della presente ordinanza e per l'intera durata della stagione venatoria 2022/2023, nell'area del territorio comunale posta in località Villanova, ai sensi dell' art. 33 comma 8 L.R. 3/94, come meglio individuata nell'allegata planimetria (All. 1) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

L'area di divieto è già segnalata con gli appositi cartelli posti dall'A.C. .

Ai contravventori sarà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 58 L.R. 3/94;

Copia della presente Ordinanza viene trasmessa:

1. alla Polizia Municipale per la verifica del rispetto delle prescrizioni stabilite dal presente provvedimento;
2. agli organi di vigilanza (Stazione CC Forestale di Empoli, Polizia Provinciale) per quanto di competenza;
3. alla Regione Toscana Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale -*Settore attività faunistico venatoria, pesca dilettantistica e pesca in mare*- per opportuna conoscenza;
4. alle Associazioni di categoria del territorio comunale per opportuna conoscenza.

INFORMA

che avverso il presente provvedimento i cittadini interessati possono proporre ricorso al TAR della Regione Toscana o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro, rispettivamente, 60 o 120 giorni dalla pubblicazione della presente Ordinanza.

Il Sindaco
BRENDA BARNINI / ArubaPEC S.p.A.